

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## XVI LEGISLATURA

---

### Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (601, 711, 1171, 1198-A)

#### EMENDAMENTI

##### Art. 32.

###### **32.202 (testo corretto)**

BENEDETTI VALENTINI

###### **Accantonato**

*Al comma 2, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti:*

«Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 36. Ciascun distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli Albi è inferiore a diecimila elegge un componente; non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso Ordine circondariale il componente eletto in tali distretti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti tra gli iscritti di un Ordine diverso da quello cui appartiene il primo».

---

###### **32.203**

VICARI

###### **Accantonato**

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ciascun distretto di Corte d'appello elegge un componente.».*

---

**32.205**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Accantonato**

*Al comma 2 sostituire le parole: «un componente se il numero degli avvocati iscritti all'albo è inferiore a diecimila e due componenti se il numero degli iscritti è superiore.» con le seguenti: «due componenti se il numero degli avvocati iscritti all'albo è inferiore a diecimila e tre componenti se il numero degli iscritti è superiore.».*

---